

Senato della Repubblica-Disegno di legge N. 2968

**Disegno di legge di stabilita` 2012
NORME PER COMPARTO SCUOLA**

**TAGLIO POSTI DIR. SC. E DSGA.
D.S.G.A. "A SCAVALCO".**

**I.T.P. IN ESUBERO PASSANO
A ASSISTENTI TECNICI.**

**ANNO 2011 UTILE IN CARRIERA
GRAZIE A NUOVI RISPARMI DA CONTRATTARE**

Nel sito web del Senato: www.senato.it è reperibile Disegno di legge N. 2968

***Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato (legge di stabilita` 2012)***



Ricerca 

[Ricerca avanzata](#) [Banche dati](#)

- [L'Istituzione](#)
- [Composizione](#)
- [Lavori del Senato](#)
- [Leggi e documenti](#)
- [Attualità](#)
- [Relazioni con](#)

Sei in: [Home](#) » [Leggi e documenti](#)

- Disegni di legge
- Leggi e decreti (sul sito Parlamento)
- Interrogazioni, mozioni (Sindacato ispettivo)
- Attività non legislative
- La manovra di bilancio
- Dossier di documentazione
- Raccolte normative e approfondimenti
- Gli ultimi atti stampati
- Statistiche

Atto Senato n. 2968

XVI Legislatura

[Dati generali](#) | [Testi ed emendamenti](#) | [Trattazione in consultiva](#) | [Trattazione in Assemblea](#)

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2012)

Testi disponibili

- Testo DDL 2968  PDF
- Testo correlato 2968 (ALLEGATO)



 [Versione per la stampa](#)

 [Stampa l'intera scheda](#)

Si riportano :

ESTRATTO ARTICOLO E COMMI RIGUARDANTI IL COMPARTO SCUOLA

Art. 4.

(Riduzioni delle spese non rimodulabili dei Ministeri)

76. All'articolo 19 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, dopo il comma 5 è inserito il seguente: «5-bis. A decorrere dall'anno scolastico 2012-2013, alle istituzioni scolastiche autonome di cui al comma 5 non può essere assegnato in via esclusiva un posto di direttore dei servizi generali ed amministrativi (DSGA); con decreto del Direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale competente il posto è assegnato in comune con altre istituzioni scolastiche, individuate anche tra quelle cui si applichi il medesimo comma 5. Al personale DSGA che ricopra detti posti, in deroga all'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è riconosciuta, a seguito di specifica sessione negoziale, una indennità mensile avente carattere di spesa fissa, entro il limite massimo del 10 per cento dei risparmi recati dal presente comma».

87. Allo scopo di evitare duplicazioni di competenza tra aree e profili professionali, negli istituti di scuola secondaria di secondo grado ove sono presenti insegnanti tecnico-pratici in esubero, è accantonato un pari numero di posti di assistente tecnico

89. All'articolo 8, comma 14, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Alle stesse finalità possono essere destinate risorse da individuare in esito ad una specifica sessione negoziale concernente interventi in materia contrattuale per il personale della scuola, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato e nel rispetto degli obiettivi programmati dei saldi di finanza pubblica».

Art. 7.

(Entrata in vigore)

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 5, comma 7, la presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2012.

Si riportano "in estratto" i relativi chiarimenti contenuti nella "relazione" che accompagna il ddl stabilità 2012:

TAGLIO POSTI DIR. SC. E DSGA

I commi 75 e 76 prevedono che, alle istituzioni scolastiche autonome particolarmente piccole non può essere assegnato, in via esclusiva, un posto di direttore dei servizi generali ed amministrativi (DSGA), prevedendone invece l'assegnazione, in comune con altre istituzioni scolastiche, con apposito decreto del Direttore generale dell'Ufficio Scolastico Regionale competente. Contemporaneamente, si innalzano i limiti di numero di alunni (da 500 a 600 e da 300 a 400) sotto i quali si provvede alle predette mancate assegnazioni.

Tali disposizioni trovano giustificazione nella circostanza che il carico di lavoro del DSGA dipende in buona parte dalla dimensione della scuola e del relativo bilancio. Pertanto si prevede che le scuole sotto i 600 alunni (400 nei comuni montani, isolani, ecc...) possano essere "accorpate" tra loro due a due, al fine dell'affidamento di un unico DSGA in condivisione.

La norma stabilisce inoltre che al personale DSGA che ricopra detti posti sia riconosciuta, a seguito di specifica sessione negoziale, un'indennità mensile avente carattere di spesa fissa, da definire entro il limite massimo del 10% dei risparmi conseguenti all'applicazione del comma 81.

STIMA TAGLIO POSTI DIR. SC. E DSGA

Le scuole interessate dall'applicazione dell'art. 19 comma 5 del DL n.98/11, nella formulazione originale erano 1.812, che diventano invece 3.138 a seguito dell'applicazione della presente norma. Per tali scuole, ai sensi del comma 5-bis, si stima che ogni due posti di DSGA, almeno uno venga meno.

Tab.1	legislazione vigente		legislazione proposta		Posti in meno da dirigente	Posti in meno da DSGA
	< 500 alunni no eccezione	< 300 alunni eccezione	< 600 alunni no eccezione	< 400 alunni eccezione		
Abruzzo	67	16	97	19	33	58
Basilicata	78	1	104	1	26	52
Calabria	144	23	242	37	112	139
Campania	316	18	478	34	178	256
Emilia Romagna	40	8	87	11	50	49
Friuli V.G.	29	17	45	20	19	32
Lazio	77	15	191	19	118	105
Liguria	10	3	33	3	23	18
Lombardia	65	10	133	13	71	73
Marche	26	2	51	2	25	26
Molise	37	9	48	12	14	30
Piemonte	68	6	139	9	74	74
Puglia	168	10	314	22	158	168
Sardegna	149	13	206	20	64	113
Toscana	58	12	93	19	42	56
Umbria	29	5	59	6	31	32
Veneto	55	9	123	11	70	67
Totale	1.624	188	2.867	276	1.331	1.569

SI RICORDA CHE LA DESCRITTA RIDUZIONE DI POSTI DI DIRIGENTE E DSGA E' AGGIUNTIVA A QUELLA DOVUTA ALLA SOPPRESSIONE DEI CIRCOLI DIDATTICI E SC.SEC.1°GRADO DA TRASFORMARE IN ISTITUTI COMPRENSIVI.

I.T.P. IN ESUBERO PASSANO A ASSISTENTI TECNICI

Il comma 87 dispone l'accantonamento negli istituti di secondo grado di un numero di posti di assistente tecnico pari a quello degli insegnanti tecnico pratici in esubero. Atteso che sia per l'insegnante tecnico pratico (ITP) che per l'assistente tecnico è previsto il possesso del diploma di scuola di secondo grado, la norma prevede che gli ITP in esubero, non utilizzabili in attività d'insegnamento, siano temporaneamente utilizzati come assistenti tecnici con conseguente accantonamento di un corrispondente numero di posti di assistente tecnico.

ANNO 2011 UTILE IN CARRIERA GRAZIE A NUOVI RISPARMI DA CONTRATTARE

Il comma 89, modificando l'art. 8, comma 14, del D.L. n. 78/2010, convertito con legge n. 122/2010, prevede la possibilità di destinare al settore scolastico risorse da individuare in esito ad una specifica sessione negoziale, concernente interventi in materia contrattuale del personale della Scuola, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato e nel rispetto degli obiettivi programmati dei saldi di finanza pubblica. Pertanto, considerata la prescritta clausola di invarianza della spesa cui è subordinata la sessione negoziale ivi prevista, l'intervento è privo di effetti onerosi.



**Collegamenti ai riferimenti sitografici riportati nella presente scheda
*in ottemperanza all'obbligo di citare sempre la fonte***

(cliccare su <http://> per aprire il link)

Disegno di legge N. 2968 Senato

<http://www>



a cura del Prof. Renzo Boninsegna

scheda redatta il giorno

alle ore

venerdì 21 ottobre 2011

16.16.20